



PROVINCIA DI SONDRIO

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE PROGRESSIONI TRA LE
AREE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL
DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022.**

Allegato alla deliberazione del Presidente n. _____ del _____

Art. 1

Premesso che l'art. 13 del Ccnl Comparto Funzioni Locali prevede quanto segue:

Comma 6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.

Comma 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

Art. 2

Il presente regolamento disciplina le progressioni di carriera straordinarie di cui all'articolo precedente, riservate al personale dipendente in possesso dei requisiti di cui alla Tabella C allegata al medesimo contratto collettivo mediante passaggio all'area superiore e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii. Le stesse sono finanziate ai sensi del comma 8 dell'art. 13 del Ccnl Funzioni Locali, mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL, per l'Amministrazione Provinciale di Sondrio pari ad € 22.782,61.

Art. 3

L'Amministrazione provinciale, nel rispetto dei presupposti normativi e contrattuali vigenti, determina nell'ambito della propria programmazione dei fabbisogni di personale il ricorso alla procedura di progressione straordinaria.

Art. 4

La disciplina straordinaria e temporanea di cui al presente regolamento, in particolare, trova applicazione a decorrere dalla data di riclassificazione del personale nelle Aree di inquadramento di cui agli articoli 12 e 13 del Ccnl 16/11/2022, e si esaurisce nei termini temporali fissati all'articolo 13, comma 6, ovvero entro il 31/12/2025.

Art. 5

Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina contrattuale collettiva, e in particolare dagli articoli 13 e 15 del richiamato Ccnl 16/11/2022, le progressioni di carriera di cui al presente articolo configurano una procedura di accesso all'impiego pubblico e sono pertanto regolate, in quanto applicabili, dai principi e dalle norme vigenti in materia.

Art. 6

L'effettuazione delle progressioni mediante accesso all'area superiore, in particolare, comporta la cessazione dalla posizione lavorativa precedentemente rivestita dal lavoratore e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, nell'area superiore. Fatto salvo quanto consentito dall'articolo 25, comma 2, del Ccnl 16/11/2022 e riportato al successivo comma 26, la fattispecie è assoggettata, conseguentemente, alle previsioni normative e contrattuali in tema di cessazione e costituzione del rapporto di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova, purché vi sia il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione.

Art. 7

La progressione di carriera viene attribuita al dipendente meglio classificato in graduatoria agli esiti della definizione di una procedura valutativa, in conformità ai requisiti, ai criteri e alla procedura definiti dalla normativa in vigore, dal Ccnl 16/11/2022 e dal presente regolamento.

Art. 8

Il Servizio Risorse Umane predispone un Avviso di indizione della procedura per l'effettuazione delle progressioni di carriera straordinarie di cui al presente regolamento.

Art. 9

L'Avviso di cui all'articolo precedente viene pubblicato nella Intranet riservata al personale per 15 (quindici) giorni consecutivi. Della pubblicazione dell'Avviso viene altresì data massima diffusione tra i dipendenti.

Art. 10

Il dipendente che intende partecipare alla procedura presenta istanza a ciò finalizzata secondo le modalità previste nell'Avviso di cui ai commi precedenti. L'istanza contiene la puntuale indicazione dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente in quanto utili alla partecipazione alla procedura.

Art. 11

Possono partecipare alla procedura per beneficiare della progressione di carriera i dipendenti a tempo indeterminato dell'ente che siano in servizio attivo alla data di avvio della procedura correlata nonché alla data di sua conclusione. Dal servizio attivo vengono esclusi solamente coloro che si trovano in posizione di aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività lavorativa presso organismi pubblici e privati (23 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.).

Art. 12

Gli altri requisiti necessari per la partecipazione sono:

- ✓ Essere inquadrati nella categoria/area immediatamente inferiore a quella oggetto della progressione di carriera, secondo la declinazione contrattuale collettiva del Comparto delle Funzioni Locali stipulato in data 16/11/2022;
- ✓ Possedere i requisiti per il passaggio all'area superiore oggetto della specifica procedura bandita di cui alla Tabella C allegata al Ccnl 16/11/2022 (Allegato 1).

Art. 13

Tutti i requisiti per partecipare debbono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione da parte del dipendente e debbono permanere fino al momento della proposta di stipulazione del contratto individuale di lavoro nella nuova categoria, in favore del vincitore della selezione.

Art. 14

Il Servizio Risorse Umane procede all'istruttoria delle domande di partecipazione presentate dai dipendenti, onde verificare il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla procedura comparativa. Il Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Finanziarie, con propria determinazione, dispone l'ammissione o l'esclusione dei dipendenti che hanno presentato la propria candidatura. Della eventuale esclusione viene data motivazione espressa.

Art. 15

La valutazione delle candidature sarà svolta da apposita commissione esaminatrice nominata dal Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Finanziarie.

Art. 16

Fase valutativa dell'esperienza, dei titoli e delle competenze professionali acquisite

La commissione esaminatrice definisce il punteggio attribuito a ciascun candidato utilizzando i criteri ed il relativo peso percentuale fissati nella Tabella (Allegato 2) del presente regolamento, fino ad un massimo di 100 punti. I criteri utilizzati, nel rispetto della disciplina contrattuale collettiva, sono:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) titolo di studio;

- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

La votazione finale sarà data dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

Art. 17

In caso di pari merito, la priorità in graduatoria viene stabilita secondo la minore età del dipendente.

Art. 18

La graduatoria della procedura verrà pubblicata nell'area Intranet dell'ente per almeno 10 giorni dalla data di sua definitiva approvazione.

Art. 19

La graduatoria non consente successivi ed ulteriori utilizzi mediante scorrimento dei dipendenti eventualmente classificatisi nelle posizioni di merito successive alla prima.

Tabella C - Tabella di corrispondenza

PROGRESSIONE TRA AREE	REQUISITI
da Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	a) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione (<i>ex</i> categoria A)
da Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione (<i>ex</i> categoria B); <i>oppure</i> b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione (<i>ex</i> categoria B)
da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione (<i>ex</i> categoria C); <i>oppure</i> b) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione (<i>ex</i> categoria C).

Allegato 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la progressione di carriera con inquadramento nell'Area superiore, ex art. 13, commi 6, 7 e 8 del Ccnl del Comparto delle Funzioni Locali del 16/11/2022, la valutazione consiste nell'assegnazione di n. **100** punti determinati come somma dei tre punteggi parziali di cui ai criteri sottoelencati:

Criterio	Punti	Note
a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato	25	1 punto per anno di anzianità, fino ad un massimo di 25 punti. I periodi inferiori all'anno verranno proporzionalmente ridotti.
b) titolo di studio	30	Per passaggio da area operatori ad area operatori esperti: ✓ 30 punti per diploma di scuola secondaria superiore Per passaggio da area operatori esperti ad area istruttori: ✓ 20 punti per diploma di scuola secondaria superiore ✓ 25 punti per laurea triennale ✓ 30 punti per laurea magistrale Per passaggio da area istruttori ad area Funzionari e EQ: ✓ 25 punti per laurea triennale ✓ 30 punti per laurea magistrale Non può essere valorizzato il titolo richiesto per l'accesso secondo le previsioni della tabella C di corrispondenza del CCNL 16/11/2022. I titoli valutabili, pertanto, saranno solo quelli ulteriori rispetto al titolo di accesso.
c) competenze professionali	45	• Max 7 punti per percorsi formativi certificati – 1 punto per ciascun percorso • Max 3 punti per competenze informatiche o linguistiche certificate o master universitari – 1 punto per ogni certificato • Max 10 punti per abilitazioni professionali • Max 25 punti per la valutazione della performance individuale (media dell'ultimo triennio) - Fino a 75 punti 0 - Da 75,01 a 85,99 punti 15 - Da 86 a 96,99 punti 20 - Da 97 a 100 punti 25